

L'**Indennità Premio di Servizio** (IPS) per **dipendenti pubblici** è un Trattamento di Fine Servizio (TFS) che consiste in una **somma di denaro** spettante al dipendente alla **risoluzione del rapporto di lavoro**.

Destinatari della prestazione

Hanno diritto all'Indennità Premio Servizio i **lavoratori dipendenti** delle **regioni** (solo quelle iscritte ai fini previdenziali all'INPS), **degli enti locali**, del **Servizio Sanitario Nazionale (SSN)** e degli **altri enti iscritti alla Cassa previdenziale ex INADEL**, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2000 e per i quali il rapporto di lavoro si sia risolto dopo almeno un anno di iscrizione alla Cassa.

Al personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 si applica, invece, la disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).

Calcolo

L'importo si ottiene moltiplicando un quindicesimo dell'80% della retribuzione contributiva utile lorda – compresa la tredicesima mensilità – percepita negli ultimi 12 mesi di servizio per il numero degli anni valutabili ai fini del calcolo. Si considera come anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi, mentre quella pari o inferiore a sei mesi non viene considerata.

Dal 1° maggio 2014 la retribuzione annua lorda considerata come base del calcolo, per la generalità dei dipendenti pubblici, non può eccedere la **soglia di 240mila euro**.

Modalità di pagamento

Ai dipendenti che risolvono il rapporto di lavoro il pagamento dell'Indennità Premio di Servizio è disposto come segue (articolo 12, comma 7, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e s.m.i.):

- in un **unico importo annuale**, se l'ammontare complessivo lordo è pari o inferiore a 50mila euro;
- in **due importi annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 50mila euro ma inferiore a 100mila euro (la prima rata è pari a 50mila euro e la seconda è pari all'importo residuo). La seconda rata sarà pagata dopo un anno dalla decorrenza del diritto al pagamento della prima rata;
- in **tre importi annuali**, se l'ammontare complessivo lordo è superiore a 100mila euro. In questo caso, il primo e secondo importo (lordi) sono pari a 50mila euro e il terzo è pari all'importo residuo. Il secondo e terzo importo saranno pagati rispettivamente dopo 12 e 24 mesi dalla decorrenza del diritto al pagamento del primo importo.

Come si ottiene

L'IPS è **corrisposta d'ufficio**, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

Le somme spettanti saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) individuati dall'interessato, così come previsto dal codice dell'amministrazione digitale.

Prescrizione del diritto

Il diritto all'IPS o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive, sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, **dopo cinque anni** dal momento in cui è sorto.

Si può **interrompere** la prescrizione con un atto rivolto alla sede INPS competente per territorio che dimostri l'intenzione di avvalersi del diritto.

Passaggio al TFR

I lavoratori con diritto all'Indennità Premio di Servizio che aderiscono a un fondo di previdenza complementare passano automaticamente in regime di TFR. Il valore dell'IPS maturata fino a quel momento costituisce il montante della prestazione di fine rapporto, a cui si aggiungono i nuovi accantonamenti annui per il TFR e le relative rivalutazioni. La prestazione verrà corrisposta alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Servizi valutabili e contribuzione ai fini dell'Indennità Premio di Servizio

I servizi utili al conseguimento dell'IPS danno luogo all'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro e del lavoratore.

Sono utili ai fini dell'IPS i servizi:

- di ruolo;
- non di ruolo, a decorrere dal 2 aprile 1968, purché di durata non inferiore a un anno continuativo e derivanti da un unico rapporto di lavoro;
- ricongiunti ai sensi della legge 22 giugno 1954, n. 523;
- resi dal personale appartenente a enti o amministrazioni interessati da processi di mobilità, soppressione, fusione o trasformazione non iscritti alle Casse previdenziali ex INADEL o ex ENPAS e transitato ad amministrazioni gestite da INPS ai fini previdenziali;
- servizio militare di leva in corso o successivo alla data del 30 gennaio 1987.

Contribuzione

Per il conseguimento dell'Indennità Premio di Servizio, l'iscrizione alla Cassa ex INADEL comporta l'**obbligo del versamento di un contributo** pari al 6,1% della retribuzione utile considerata in ragione dell'80% e così ripartito: 3,6% a carico dell'ente e 2,5% a carico del dipendente.